

Prot. n. 349154
del 7 giugno 2011

OGGETTO: Applicazione della Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 e sue successive modifiche su opere sanzionate ai sensi degli articoli 33 o 34 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Comune chiede se ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. f) della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, "gli interventi di cui alla medesima legge siano applicabili anche agli immobili su cui sia intervenuta sanzione ai sensi degli artt. 33 o 34 del D.P.R. n. 380/2001 o soltanto su immobili in cui sia intervenuto condono ovvero sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001".

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

La situazione di illegittimità derivante dalla realizzazione di opere edilizie abusive può essere eliminata in tre modi:

- 1) con l'accertamento di conformità previsto e disciplinato dall'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- 2) con un condono edilizio straordinario, l'ultimo dei quali è costituito dal condono di cui all'art. 32, commi 25 e seguenti, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 e di cui alla Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23;
- 3) con l'irrogazione e l'esecuzione, o il pagamento, di sanzione amministrativa ai sensi degli articoli 30-34 del D.P.R. n. 380/2001.

Pertanto gli interventi previsti dalla legge regionale n. 22/2009, e sue successive modifiche ed integrazioni, possono essere realizzati su immobili in cui sia intervenuto il condono edilizio, su immobili sanati ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e su immobili su cui sia intervenuta sanzione ai sensi degli articoli 33 o 34 del D.P.R. n. 380/2001.